

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: DIRITTI COLLETTIVI

DETERMINAZIONE

N. A05757 del 12/07/2013

Proposta n. 10548 del 05/07/2013

Oggetto:

USI CIVICI - Comune di Colleparado (FR) - Autorizzazione, a sanatoria, per il mutamento di destinazione d'uso dei terreni di demanio collettivo siti in località Santissima Trinità, su cui è stato realizzato il campeggio comunale "Monti Ernici."

Proponente:

Estensore	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	F. BURGO BASILIO	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: *USI CIVICI* – Comune di Colleparado (FR) – Autorizzazione, a sanatoria, per il mutamento di destinazione d'uso dei terreni di demanio collettivo siti in località Santissima Trinità, su cui è stato realizzato il campeggio comunale “Monti Ernici.”

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Diritti Collettivi;

VISTA la L.R. 18/02/2002 n°6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n°1 del 6 settembre 2002 e successiva;

VISTO l'Atto di Organizzazione interdipartimentale n°A03497 del 06/05/2013;

VISTO l'art. 12 della L. 16/06/1927, n°1766;

VISTI gli artt. 37, 39 e 41 del R.D. 26/02/1928, n°332;

VISTO il D.P.R. 24/07/1977, n°616;

VISTO l'art. 2 della L.R. 3/01/1986, n°1 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 27/01/2005, n°6;

VISTO il D.Lsg. 14/03/2013, n°33

VISTA la nota n°3655 del 13/12/2012 e la successiva n°473 del 12/06/2013, ad integrazione, acquisita agli atti della Direzione Regionale Agricoltura in data 26/06/2013, prot. n°242335, con la quale il Comune di Colleparado trasmette la documentazione relativa alla richiesta di autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso, a sanatoria, di una porzione di terreni di demanio collettivo interessata dalla realizzazione del campeggio comunale “Monti Ernici”;

VISTA la deliberazione n°17 del 29/11/2012, con la quale il Consiglio Comunale di Colleparado richiede l'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 12 della legge 16/06/1927 n°1766, dei terreni di demanio collettivo, siti in località Santissima Trinità, individuati nel N.C.T. del Comune medesimo al foglio n°10, particelle 7 - 8 - 142 - 398, della superficie complessiva di ha. 3.36.89;

VISTA la relazione di perizia redatta dal perito demaniale dr. arch. Carmela Frantellizzi, approvata con medesimo atto n°17/2012, con la quale si procede alla verifica dei presupposti per il conseguimento del mutamento di destinazione d'uso, in rapporto alla consistenza del demanio civico esistente, e sulla base di considerazioni di carattere generale, soprattutto riguardo all'attuale utilizzazione dell'area;

PRESO ATTO che con la citata nota n°473/2013 il Comune di Colleparado dichiara di rinunciare alle particelle n°398 e n°7 del foglio di mappa n°10, in precedenza incluse nell'istanza di mutamento di destinazione d'uso di cui alla nota n°3655/2012, allegando una nuova perizia dell'arch. Frantellizzi che comprende i soli terreni di cui alle particelle 8 e 142 del foglio n°10, della

superficie interessata di ha. 2.85.94, nonché la quantificazione del canone annuo determinato in € 5.003,95 per il mancato esercizio temporaneo dei diritti collettivi, in rapporto alla sola superficie e con esclusione dell'utilizzo delle infrastrutture presenti;

PRESO ATTO, altresì, che l'area in questione è destinata a *Zona Campeggio*, in forza del vigente strumento urbanistico del Comune di Colleparado, approvato con D.G.R.L. n°1175 del 10/03/1983 e che su di essa risultano essere state realizzate delle strutture ricettive con finanziamento regionale, ai sensi del Regolamento CEE n°2052/88 – Obiettivo 5B;

VISTO il 3° comma dell'art. 2 della L.R. 3/01/1986 n°1 e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede l'autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni di proprietà collettiva con previsione a servizi di pubblica utilità, afferenti a proposte di Piani Regolatori Generali o loro varianti;

RITENUTO di dover dare la propria autorizzazione, in sanatoria, al mutamento di destinazione d'uso di terreni di demanio collettivo interessati da impianti e strutture per il tempo libero, tra l'altro già esistenti, in quanto trattasi di opere di interesse pubblico e in un'area non più utilizzata per l'esercizio dei diritti civici, quindi non più riconducibile alla sua originaria destinazione;

D E T E R M I N A

Di autorizzare, in sanatoria, ora per allora, il Comune di Colleparado (FR) al mutamento di destinazione d'uso, limitatamente alla porzione di terreno di demanio collettivo, sito in località Santissima Trinità, censito nel N.C.T. del medesimo Comune al foglio n°10, particelle 8 e 142 della superficie complessiva di ha. 2.85.94, in quanto già destinato, per effetto del vigente P.R.G., a "Zona Campeggi".

Qualora l'amministrazione comunale intendesse procedere alla concessione dell'area in questione a terzi privati, tramite procedimento di evidenza pubblica, dovrà ricevere, annualmente, esclusivamente per l'utilizzo della superficie mutata, la somma di €5.000,00 in aggiunta al canone dovuto per l'utilizzo delle infrastrutture ivi esistenti, che dovrà essere conteggiato in separata sede.

Tale canone di concessione dovrà essere aggiornato ogni biennio in funzione del reale valore del bene concesso, con esclusione, quindi, dell'utilizzo della valutazione del bene in base ai coefficienti ISTAT.

Qualora l'amministrazione comunale intendesse procedere alla alienazione delle aree in questione verso terzi privati, dovrà richiedere debita autorizzazione alla Regione Lazio, a norma dell'art. 39 del R.D. 26/02/1928 n°332, riguardo agli oneri economici al fine di tutelare gli interessi della popolazione.

La presente autorizzazione, in sanatoria, al mutamento di destinazione d'uso non riguarda gli aspetti urbanistici e ambientali a cui la struttura deve attenersi e quindi si fa salva qualsiasi altra autorizzazione necessaria per l'attuazione delle previsioni urbanistiche, in quanto il presente atto non costituisce autorizzazione a sanatoria delle opere o infrastrutture ivi realizzate.

Qualora venisse a mancare lo scopo per il quale è stata concessa la presente autorizzazione, i terreni dovranno tornare alla loro originaria destinazione.

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013, n°33.

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio e nei termini stabiliti dalla Legge, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, presso il quale il presente atto è inviato.

Il Direttore Regionale Agricoltura
Dr. Roberto Ottaviani